



Comunicazione n. 143

Torremaggiore, lì 07 dicembre 2021

I.S.I.S.S. " FIANI - LECCISOTTI "
Prot. 0008914 del 07/12/2021
07-07 (Uscita)

**A tutto il personale scolastico
SITO WEB**

OGGETTO: DL 172 del 26 novembre 2021 **“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”** – seconda informativa.

Facendo seguito alla circolare n. 132 prot. n. 8627 del 30/11/2021, si fornisce una seconda informativa sulle normative introdotte nel decreto legge 172 del 26 novembre 2021.

Si ribadisce che a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale si estende a tutto il personale scolastico. Tale obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID – 19 (**entro 9 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DL 172/2021**).

Pertanto a partire dal 15 dicembre 2021 non è più consentito l'accesso ai locali scolastici da parte del personale in possesso del GREEN PASS ottenuto a seguito di tampone negativo. Inoltre si ricorda che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Il lavoratore non in regola sarà invitato, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito da parte del DS, a produrre:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- la documentazione comprovante l'esenzione dalla vaccinazione per patologia attestata dal medico di medicina generale;
- la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione.

Nei termini stabiliti dall'art. 2, comma 3, del decreto legge 172 del 26/11/2021, nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione, dovrà presentare, entro e non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

L'inadempimento degli obblighi vaccinali, determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento (art. 2, comma 3).

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al DS dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Tanto si comunica, per opportuna conoscenza, al fine di adempiere agli obblighi di legge.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Carmine COLLINA

(Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)